



Decreto Legge 8 aprile 2020

scritto da Virginia Garrafa

Roma
via di Porta Pinciana, 34
tel. +39 06 454 954 70
fax +39 06 454 954 76

Milano
via S. Pietro all'Orto, 17
tel. +39 02 87199502
fax +39 06 454 954 76

info@cmplaw.it
www.cmplaw.it

PARTNER
Virginia Garrafa
virginiagarrafa@cmplaw.it

Il D.L., 8 aprile 2020, n. 23, ed entrato in vigore in data odierna, oltre ad avere previsto la proroga della sospensione dei termini processuali civili fino all'11 maggio 2020 (art. 36) ed il differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa al 21 settembre 2021 (art.5), ha previsto, tra le altre disposizioni, all'art. 4 – conclusione del contratto a distanza - che i contratti conclusi mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi con clienti al dettaglio come definiti dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il termine dello stato di emergenza, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'art. 20, comma 1 bis, del D.L. n. 82 del 7 marzo 2005, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo a condizione che questo sia accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità e faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il cliente può usare il medesimo strumento utilizzato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge per recedere dallo stesso.

In materia di crisi d'impresa, il citato D.L. tra le conseguenze più significative delle misure d'urgenza prese, ha previsto all'art. 9 del D.L. l'improcedibilità di tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento e degli accertamenti giudiziari dello stato di insolvenza fino al 30 giugno 2020. Con l'unica eccezione, limitata ai casi in cui il ricorso è stato presentato dal pubblico ministero ed è accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa. Per non compromettere però la tutela della parità di condizioni tra i creditori, si è previsto che detto periodo non venga inserito nel conteggio dell'anno decorrente dalla cancellazione del Registro imprese e dei termini utili per la presentazione delle revocatorie. In ambito di concordati preventivi, l'art. 10 del D.L. ha previsto: (i) la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020; (ii) la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemiche, per i concordati ancora non omologati; (iii) sempre nei concordati non omologati, la possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di

adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione, spostando di sei mesi massimi i termini; (iv) nei concordati in bianco, che venga concessa al debitore una proroga di 90 giorni, accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza vengano richiamati i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia.